

Legge regionale 29 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12.12.2016)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

Art. 2 Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

Art. 3 Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

Approva la presente legge

Art. 1

Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: " *manifestazioni* " è sostituita dalla seguente: " *iniziative* ".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: " *in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.* " sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è aggiunta la seguente:

" *b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.* ".

Art. 2

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

" *Art. 2 bis Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro*

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale. ".

Art. 3
Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.